

SCHEDA TECNICA

LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2003, N. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

Questa legge regola l'attività dei servizi turistici e va ad abrogare la precedente L.R. n. 23 del 1997, disciplinando in modo più attuale ed organico la materia, su cui la Regione ha ai sensi dell'art. 117 della Costituzione competenza legislativa esclusiva, sì da innalzare gli standard di qualità dei servizi offerti alla clientela, rafforzando l'affidabilità delle agenzie di viaggio e di turismo e prestando maggiore attenzione all'attività di informazione turistica.

La legge in esame definisce **“agenzie di viaggio e turismo”** le imprese che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, compresi i compiti di assistenza e accoglienza dei turisti. Possono svolgere inoltre una serie di attività accessorie concernenti la prestazione di servizi turistici.

Tale definizione è stata resa alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 398 del 1998 che ha stabilito per le agenzie di viaggio una configurazione unitaria qualunque sia la loro articolazione sul territorio (filiali, sedi secondarie, uffici, punti vendita).

La Provincia esercita le funzioni di rilascio o diniego di autorizzazione all'apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo, nonché vigilanza e controllo sulle stesse. Si è data la possibilità di svolgere attività di organizzazione viaggi, purché esclusivamente per i propri associati e alle condizioni previste in legge, anche ad associazioni senza scopo di lucro ed in forma non professionale.

Vi sono delle novità introdotte dalla legge a tutela dell'utente, e precisamente:

- l'istituzione dell'elenco delle agenzie viaggio e turismo (cosiddette “sicure”) operanti in Emilia Romagna, pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale regionale, su cui verranno iscritte le agenzie che garantiscono alto livello di organizzazione e sicurezza dei servizi offerti secondo criteri da definirsi dalla Regione con atto di Giunta;
- l'istituzione di un fondo di garanzia danni cui hanno accesso le agenzie iscritte nel suddetto elenco per eventi nei confronti dei clienti non imputabili alle agenzie stesse
- la determinazione di un ammontare unico del deposito cauzionale dovuto dalle agenzie alle Province per la tutela della clientela;

- l'obbligo per tutti i soggetti che propongono offerta turistica (non solo le agenzie ma anche le associazioni senza scopo di lucro) di stipulare una polizza assicurativa favore dei clienti per la responsabilità civile e contrattuale

Infine, al fine di adeguare il sistema ai livelli europei più avanzati la legge:

- interviene nell'ambito dell'informazione turistica, prevedendo che gli Uffici di informazione accoglienza e assistenza ai turisti per potersi fregiare del titolo di "IAT", sigla oramai riconosciuta a livello internazionale, devono ottenere il riconoscimento della Provincia che a tal fine verifica la rispondenza degli stessi a standard qualitativi da definirsi con atto di Giunta regionale;
- prevede che attraverso procedure di evidenza pubblica il Comune o la Provincia competente per territorio possono assegnare ad agenzie di viaggio e turismo la gestione del servizio di prenotazione alberghiera per il turismo in entrata in Emilia Romagna. La sola prenotazione del pernottamento in forma last minute e solo per le strutture ricettive del territorio comunale di competenza può essere effettuata direttamente dal personale degli "IAT"